CAMERA DEI DEPUTATI N. 5678

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRESCIA, DIGNANI GRIMALDI, COLOMBINI, BENEVELLI, FINOCCHIARO FIDELBO, BOSELLI, PERINEI, MAINARDI FAVA, BIANCHI BERETTA, BERNASCONI, SANNA, MONTANARI FORNARI, FOLENA, CIVITA, LORENZETTI PASQUALE, BONFATTI PAINI, GALANTE, CANNELONGA, BULLERI, MASINI, BRUZZANI, ANGELONI, CICERONE, LAVORATO, SERAFINI MASSIMO

Presentata il 16 maggio 1991

Modifica e rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 gennaio 1989, n. 13, voluta da tutte le forze politiche sensibili ai problemi relativi agli handicappati, è stata accolta con vasto e convinto consenso dall'opinione pubblica oltre che dalle associazioni degli invalidi operanti sul territorio nazionale.

Gli organi di stampa, all'atto dell'approvazione del provvedimento, hanno evidenziato il valore di grande civiltà della legge ed hanno valorizzato l'ulteriore contributo del Parlamento al superamento dei tanti fattori negativi che ostacolano la piena integrazione delle persone handicappate nel tessuto sociale del paese.

Questa legge, tuttavia, rischia di non trovare opportuna applicazione non solo per alcuni elementi tecnici o interpretativi della norma, ma soprattutto per il suo mancato rifinanziamento.

Abbiamo ritenuto, perciò, opportuno ed assolutamente necessario presentare questa urgente proposta di legge al fine di non vedere vanificate le scelte positive che il legislatore ha adottato e di rispondere con maggiore incisività alle attese, giuste e sacrosante, delle persone portatrici di *handicap*.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge abbiano voluto esplicitare

l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nel senso di raccordarlo a tutta la filosofia che ha ispirato il provvedimento. Con l'articolo 2 abbiamo inteso dotare il « Fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche » istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, di complessivi ulteriori 115 miliardi di lire, utilizzando gli accantonamenti recati dalla legge finanziaria per il 1991 per il Ministero dei lavori pubblici, alla voce « Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle Barriere architettoniche negli edifici privati ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per le innovazioni relative all'installazione di impianti di sollevamento negli edifici, il relativo vano corsa, ai fini della cubatura ammissibile, è considerato volume tecnico ».

2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituito dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è ulteriormente alimentato con la somma di lire 35 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1991-1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.